



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

N. 15100.area3
Circolare n. 3/2019
All.1

Roma, 3 aprile 2019

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>

e, per conoscenza:

AL GABINETTO DEL MINISTRO	<u>SEDE</u>
AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	<u>SEDE</u>
AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDEGNA	<u>CAGLIARI</u>
A ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	<u>ROMA</u>
AL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE	<u>ROMA</u>
ALL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE	<u>ROMA</u>
ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA	<u>ROMA</u>
AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	<u>ROMA</u>
AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	<u>ROMA</u>
ALL'UFFICIO LEGISLATIVO DEL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	<u>ROMA</u>

OGGETTO: Decreto del Ministro dell'Interno del 31 gennaio 2019, di concerto con i Ministri della Pubblica Amministrazione e dell'Economia e delle Finanze, recante modifiche al decreto del 23 dicembre 2015 (*Modalità tecniche di emissione della carta d'identità elettronica*).

Nella G.U. odierna è stato pubblicato, con vigenza dalla stessa data, il decreto del Ministro dell'Interno emanato il 31 gennaio scorso (All.1), di concerto con i Ministri della Pubblica Amministrazione e dell'Economia e delle Finanze, che introduce modifiche al decreto interministeriale del 23 dicembre 2015 recante – ai sensi dell'art. 10, D.L. n. 78/2015, conv. L. n. 125/2015 – le modalità tecniche di emissione della carta d'identità elettronica (CIE).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Il decreto interviene sull'articolato e sui due allegati A e B.

Si riportano di seguito le modifiche così introdotte, accompagnate dal testo consolidato con evidenza in grassetto delle novità:

- nell'art. 4 (*Presentazione della richiesta di CIE*) nel primo periodo le parole «(o dai genitori o tutori in caso di minore)» sono sostituite dalle seguenti: «(o dal padre o dalla madre, disgiuntamente, o dai tutori, in caso di minore)».
Per effetto di tale modifica il periodo risulta ora il seguente:
«La richiesta di rilascio della CIE è presentata dal cittadino **(o dal padre o dalla madre, disgiuntamente, o dai tutori, in caso di minore)** presso l'ufficio anagrafico del Comune di residenza o di dimora, ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o presso il Consolato se cittadino italiano residente all'estero ed iscritto in ANPR»;
- nello stesso articolo, al comma 2, le parole «(o i genitori o i tutori in caso di minori)» sono sostituite dalle seguenti: «(o il padre o la madre, disgiuntamente, o i tutori in caso di minore);».
Per effetto di tale modifica il comma 2 risulta ora il seguente:
«Il cittadino **(o il padre o la madre, disgiuntamente, o i tutori in caso di minore)** può prenotare la richiesta di rilascio della CIE collegandosi al CIEonline secondo le modalità indicate sul Portale»;
- nello stesso articolo, è aggiunto il comma 3-bis che si riporta:
«3-bis. La richiesta di CIE valida per l'espatrio per il minore è presentata dal padre e dalla madre congiuntamente»;
- nell'Allegato A, alla seconda pagina, concernente il verso della carta, la parola «GENITORI» è sostituita da: «**MADRE E PADRE**», le parole «COGNOME E NOME DEI GENITORI» sono sostituite da: «**COGNOME E NOME DEL PADRE E DELLA MADRE**», la parola «PARENTS» è sostituita da: «**FATHER AND MOTHER'S**»;
- nell'Allegato B, al paragrafo 4.1 corrispondente all'art. 4 dell'articolato, e quindi sempre relativo alla presentazione della richiesta, al primo comma le parole «(o i genitori o i tutori in caso di minori)» sono sostituite dalle seguenti: «(o il padre o la madre, disgiuntamente, o i tutori, in caso di minore)».
Per effetto di tale modifica il comma risulta ora il seguente:
«Ai fini della presentazione della richiesta del documento, il



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

cittadino (o il padre o la madre, disgiuntamente, o i tutori, in caso di minore) deve recarsi presso l'ufficio anagrafico del Comune di residenza o di dimora, ai sensi dell'articolo 3 del TULPS, o presso il Consolato se cittadino italiano residente all'estero ed iscritto nell'ANPR»;

- nello stesso paragrafo, al comma terzo le parole «(o i genitori o i tutori in caso di minori)» sono sostituite dalle seguenti: «(o il padre o la madre, disgiuntamente, o i tutori, in caso di minore)». Per effetto di tale modifica il primo periodo del citato comma terzo risulta ora il seguente:
«**Il cittadino (o il padre o la madre, disgiuntamente, o i tutori, in caso di minore) può prenotare la richiesta di rilascio della CIE collegandosi al CIEonline secondo le modalità indicate sul Portale.**»;
- ancora nel paragrafo 4.1, dopo l'ultimo capoverso è inserito il seguente: «**La richiesta di CIE valida per l'espatrio per il minore è presentata dal padre e dalla madre congiuntamente, o dai tutori.**»;
- al paragrafo 4.4.3, il primo comma è sostituito dal seguente:
«**L'emissione della CIE valida per l'espatrio per il minore è autorizzata in presenza delle condizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 4 del presente decreto.**».

Le modifiche introdotte non incidono sulla funzionalità del processo di emissione per il quale Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. ha già provveduto ai conseguenti adeguamenti tecnici, anche con riguardo alla stampa delle ricevute delle richieste di CIE.

Le SS.LL. vorranno portare a conoscenza dei Sigg. Sindaci quanto sopra rappresentato.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Polichetti)

Considerata l'opportunità che, nei casi eccezionali in cui siano presenti disavanzi pregressi, le fondazioni destinino prioritariamente parte dell'avanzo dell'esercizio alla copertura di tali disavanzi, tenendo conto delle esigenze sia di salvaguardare il patrimonio, sia di garantire continuità all'attività istituzionale;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella redazione del bilancio d'esercizio 2018, le fondazioni bancarie osservano le disposizioni di cui al provvedimento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 20-*quater*, comma 1 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

2. Nel presente decreto per avanzo dell'esercizio si intende quello risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui al provvedimento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001.

3. L'accantonamento alla riserva obbligatoria di cui all'art. 8, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è determinato, per l'esercizio 2018, nella misura del venti per cento dell'avanzo dell'esercizio, al netto dell'eventuale destinazione di cui all'art. 2, commi 1 e 2.

4. Al solo fine di conservare il valore del patrimonio, le fondazioni bancarie possono effettuare, per il medesimo esercizio, con atto motivato, un accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio in misura non superiore al quindici per cento dell'avanzo dell'esercizio, al netto dell'eventuale destinazione di cui all'art. 2, commi 1 e 2, fatto salvo quanto disposto dall'art. 2, comma 3.

Art. 2.

1. Nei casi eccezionali in cui siano presenti disavanzi pregressi, e fatte salve le valutazioni dell'Autorità di vigilanza previste dalla legge, il venticinque per cento dell'avanzo dell'esercizio è destinato prioritariamente alla copertura dei disavanzi pregressi.

2. Le fondazioni bancarie possono, con atto motivato comunicato all'Autorità di vigilanza, incrementare la percentuale di cui al comma 1, considerate le esigenze sia di salvaguardare il patrimonio, sia di garantire continuità all'attività istituzionale.

3. Non è consentito effettuare l'accantonamento di cui all'art. 1, comma 4, se i disavanzi pregressi non sono stati integralmente coperti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2019

Il direttore generale del Tesoro: RIVERA

19A02289

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 31 gennaio 2019.

Modifica del decreto 23 dicembre 2015, recante modalità tecniche di emissione della carta d'identità elettronica.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

E CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante «Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza» ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico popolazione residente»;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante «Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice per la protezione dei dati personali», come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto l'art. 10, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali» convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2015, n. 125 che prevede che l'emissione della carta d'identità elettronica è riservata al Ministero dell'interno che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di carte valori, di documenti di sicurezza della Repubblica e degli standard internazionali di sicurezza;

Visto il medesimo comma 3 dell'art. 10 che stabilisce che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, siano definite le caratteristiche tecniche, le modalità di produzione, di emissione, di rilascio della carta d'identità elettronica, nonché di tenuta del relativo archivio informatizzato;



Visto il decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015, recante «Modalità tecniche di emissione della Carta d'identità elettronica», emanato in attuazione del citato comma 3 dell'art. 10 del decreto-legge n. 78, del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125, del 2015;

Ritenuto di dover modificare il citato decreto ministeriale al fine di adeguarlo alla normativa dello stato civile, in particolare per quanto attiene alla qualificazione dei soggetti legittimati a presentare agli ufficiali d'anagrafe la richiesta di emissione del documento elettronico in favore di minori di età, in un contesto di complessiva coerenza nell'esercizio delle funzioni statali delegate;

Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale che si è espressa con nota n. 15882, del 12 ottobre 2018;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che si è espresso con parere n. 276, del 31 ottobre 2018;

Sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali nella seduta del 15 novembre 2018;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Ministro dell'interno in data 23 dicembre 2015

1. Al decreto del Ministro dell'interno in data 23 dicembre 2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 4:

1) nel primo periodo, le parole «(o dai genitori o tutori in caso di minore)» sono sostituite dalle seguenti: «(o dal padre o dalla madre, disgiuntamente, o dai tutori, in caso di minore)»;

2) al comma 2, le parole «(o i genitori o i tutori in caso di minori)» sono sostituite dalle seguenti: «(o il padre o la madre, disgiuntamente, o i tutori in caso di minore)»;

3) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. La richiesta di CIE valida per l'espatrio per il minore è presentata dal padre e dalla madre congiuntamente»;

b) nell'Allegato A, alla seconda pagina:

1) la parola «GENITORI» è sostituita dalle seguenti: «MADRE E PADRE»;

2) le parole «COGNOME E NOME DEI GENITORI» sono sostituite dalle seguenti: «COGNOME E NOME DEL PADRE E DELLA MADRE»;

3) la parola «PARENTS» è sostituita dalle seguenti: «FATHER AND MOTHER'S»

c) nell'Allegato B,

1) al paragrafo 4.1:

1.1) al primo comma, le parole «(o i genitori o i tutori in caso di minori)» sono sostituite dalle seguenti: «(o il padre o la madre, disgiuntamente, o i tutori, in caso di minore)»;

1.2) al terzo comma le parole «(o i genitori o i tutori in caso di minori)» sono sostituite dalle seguenti: «(o il padre o la madre, disgiuntamente, o i tutori, in caso di minore)»;

1.3) dopo l'ultimo capoverso è inserito il seguente: «La richiesta di CIE valida per l'espatrio per il minore è presentata dal padre e dalla madre congiuntamente, o dai tutori.»;

2) al paragrafo 4.4.3, il primo comma è sostituito dal seguente: «L'emissione della CIE valida per l'espatrio per il minore è autorizzata in presenza delle condizioni di cui al comma 3-bis dell'art. 4 del presente decreto.».

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2019

Il Ministro dell'interno
SALVINI

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
BONGIORNO

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TRIA

19A02149

DECRETO 26 marzo 2019.

Certificazione del rendiconto al bilancio 2018 delle amministrazioni provinciali, delle città metropolitane, dei comuni, delle comunità montane e delle unioni di comuni.

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA FINANZA LOCALE

Vista l'ancora vigente formulazione dell'art. 161, del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede, al comma 1, che gli enti locali redigano apposite certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione;

Visto il comma 2 del medesimo articolo, in base al quale le modalità delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, previo parere dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e dell'Unione delle province d'Italia (U.P.I.);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modifiche», come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

